



COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza sindacale N° 19/2020
Protocollo N° 14224 del 25/05/2020

Oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID -19”, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 Maggio 2020 – Funzionamento mercato settimanale di Via XXV Aprile .

LA SINDACA

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale ;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi , lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Richiamati:

- ✓ il DPCM del 23 febbraio 2020 avente per oggetto: “Disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il DPCM del 25 febbraio 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- ✓ il DPCM del 1° marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il DPCM del 4 marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 8 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il DPCM del 9 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 , recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 11 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM del 22 Marzo 2020 avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
- ✓ il DPCM 01 aprile 2020 che dispone misure urgenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19;
- ✓ il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;
- ✓ il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Uff., Serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020;

Viste le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 7 del 13.03.2020, n. 08 del 13.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 e 13 del 25.03.2020, n. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020, n. 18 del 07/04/2020 prorogata con le ordinanze n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, n. 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13/05/2020 tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;

Vista in particolare l’ordinanza del Presidente della Regione n. 23 del 17 maggio 2020;

Viste le proprie ordinanze n. 3 del 09.03.2020, n. 4 del 16.03.2020, n. 5 del 16.03.2020, n. 6 del 18.03.2020, n. 9 del 31.03.2020 rettificata con ordinanza n. 10 del 02.04.2020, n. 11 del 06.04.2020, n. 12 del 10.04.2020, n. 13 del 16.04.2020, n. 14 del 04/05/2020, n. 15 del 05/05/2020, n. 16 del 06/05/2020, n. 17 del 11/05/2020 e n. 18 del 18/05/2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e ritenuto, in linea con quanto disposto dall'articolo 13, lett. a) e dell'allegato 17 della sopra citata ordinanza n. 23/2020 del Presidente della Regione Sardegna, di dover adottare un ulteriore provvedimento sindacale ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa per quanto concerne lo svolgimento del mercato settimanale del martedì;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

1. La revoca della propria ordinanza n. 18 del 18 maggio 2020 con la quale si consentiva l'attività di vendita presso il mercato settimanale del martedì, limitatamente al settore merceologico alimentare;
2. La riapertura del mercato settimanale del martedì sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A CARICO DEL COMUNE:

- a. L'area dovrà essere recintata completamente lungo il perimetro con nastro e/o transenne e dovranno essere predisposti due varchi uno per l'afflusso e uno per il deflusso sorvegliati da agenti della Polizia Locale con l'eventuale ausilio della Compagnia Barracellare che avranno compiti di vigilanza e controllo dell'accesso;
- b. Dovrà essere individuata un'area di rispetto esterna che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata nella quale sia possibile il distanziamento interpersonale ;
- c. All'uscita sarà collocato un contenitore per lo smaltimento di guanti e mascherine;
- d. Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale deve essere non superiore a 70 ;
- e. Al termine della giornata di mercato, verrà svolta un'analisi delle eventuali criticità rilevate dagli Agenti della Polizia Locale al fine di valutare il permanere delle condizioni di svolgimento delle attività;

A CARICO DEGLI OPERATORI MERCATALI

- a. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere assicurata idonea distanza minima di sicurezza ;
- b. Il titolare del posteggio, prima dell'avvio delle operazioni di vendita, dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione delle attrezzature. Inoltre dovrà mettere a disposizione delle clientela prodotti igienizzanti per le mani all'inizio di ogni banco, nonchè accanto ai sistemi di pagamento;
- c. Ogni operatore dovrà, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, predisporre idonea segnaletica e/o dispositivi (dissuasori) finalizzati a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale. Qualora si dovessero determinare particolari accodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, l'operatore commerciale è tenuto ad adottare ogni adeguata azione al fine di evitare assembramenti, richiedendo, se del caso, l'ausilio degli agenti della Polizia Locale;

- d. In ciascun banco gli operatori addetti alla vendita non potranno essere in numero superiore a 4 (quattro) nel rispetto delle disposizioni del distanziamento sociale. I clienti potranno essere serviti contemporaneamente nei singoli banchi di vendita in numero non superiore a quello degli operatori addetti alla vendita stessa, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- e. Dovrà essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f. In caso di vendita di beni usati : igienizzazione dei capi di abbigliamento e della calzature prima che siano poste in vendita;
- g. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- h. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- i. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- j. Gli operatori mercatali dovranno garantire la presenza di almeno 4 addetti al controllo sul rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e l'uso dei guanti da parte dei clienti nelle operazioni di acquisto;

A CARICO DEGLI UTENTI

- a. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- b. E' obbligatorio l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- c. Mantenimento in tutte le attività e loro fasi del distanziamento interpersonale

AVVERTE

Che a seguito del D.L. 19 del 25.03.2020 ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 4, comma 1 da euro 400,00 a euro 3.000,00 . In caso di reiterazione delle violazioni il trasgressore potrà essere allontanato dal mercato e, qualora si tratti di concessionario potrà disporsi una sospensione della concessione fino ad un massimo di 5 (cinque) giornate mercato;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa :

- Al Sig. Prefetto – Cagliari;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Comando Polizia Locale ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Stazione di Pula;
- Alla Compagnia Barracellare Pula;

e pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Pula .

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale 25 maggio 2020

LA SINDACA

Carla Medau